

EMENDAMENTI AL DDLR
Attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative
alla gestione integrata dei rifiuti urbani
DGR n. 815/C del 28.11.2011

Titolo del DDLR

Sostituire il titolo del DDLR con il seguente:

“Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”

Art. 1

Al comma 1 dell’art. 1, sostituire “alle Province” con: “alla Conferenza Territoriale d’Ambito (di seguito denominata: “CTA”).

Art. 1

Al comma 2 dell’art. 1, aggiungere un ulteriore comma d).

“d) un’organizzazione dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali omogenei di dimensioni comunque non inferiori a quella del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.”.

Art. 2

Sostituire l’art. 2 con il seguente:

Art. 2

(Ambiti Territoriali Ottimali)

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente legge ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato sulla base dei seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito denominati: “ATO”):
 - a) ATO 1 - Provincia di Teramo;
 - b) ATO 2 - Provincia di Pescara;
 - c) ATO 3 - Provincia di Chieti;
 - d) ATO 4 - Provincia di L’Aquila.
2. I confini degli ATO di cui al comma 1 e gli enti locali in essi ricadenti, sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle rispettive province. La parziale modificazione dei confini degli ATO individuati dal presente articolo, che si renda necessaria ai fini del rispetto dei criteri fissati dalla legislazione statale di riferimento, è apportata con deliberazione della Giunta regionale, anche su istanza degli stessi enti locali interessati.
3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate ai Comuni dalla Struttura regionale competente in materia di rifiuti (di seguito denominata: “Struttura regionale competente”).
4. All’interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.
5. Possono essere delimitati e costituiti ATO interregionali, tramite accordo di programma tra le Regioni interessate ai sensi dell’art. 200, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6. A tal fine la Giunta Regionale, sentita la CTA, può stipulare accordi per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l’inserimento di Comuni abruzzesi in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione.

Art. 3

Sostituire l'art. 3 con il seguente:

Art. 3

(Attribuzione delle competenze alle CTA per l'organizzazione, l'affidamento ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Le funzioni delle AdA di cui all'art. 7 della L.R. 45/2007, sono attribuite alla CTA, alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO.
2. Le funzioni attribuite alla CTA ai sensi della presente legge, sono:
 - a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
 - b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
 - c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA") di cui all'articolo 4 della presente legge e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
 - d) [l'affidamento, secondo le disposizioni europee e statali vigenti, della gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, che può comprendere le attività di realizzazione e gestione degli impianti, la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, nel caso l'affidamento comprenda anche la realizzazione e gestione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO;](#)
 - e) la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché l'individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
 - f) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;
 - g) la trasmissione alla struttura regionale competente ed ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
 - h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del D.Lgs. 152/2006;
 - i) l'elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'articolo 32 della L.R. 45/2007, della Carta dei servizi di cui all'articolo 31 della L.R. 45/2007;
 - j) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;
 - k) la determinazione dell'entità del contributo ambientale ai comuni sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 60 della L.R. 45/2007;
 - l) la definizione dei criteri e delle modalità con cui i Comuni ricadenti in ciascun ATO assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge;
 - m) la trasmissione alla Provincia dei dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l'elaborazione e la trasmissione all'ORR di cui all'articolo 8 della L.R. 45/2007, all'ONR di cui al D.Lgs. 152/06 ed all'ARTA di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 e successive modificazioni;
 - n) la determinazione del costo per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani, e assimilati, ai sensi della normativa vigente e sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 59 della L.R. 45/2007, al fine di raggiungere un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
 - o) la definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato consultivo degli utenti" di cui all'articolo 32 della L.R. 45/2007.
3. L'attività di controllo di cui al comma 2, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio

stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.

4. La Provincia e i Comuni appartenenti agli ATO di cui all'articolo 2 della presente legge, assicurano alla CTA le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, anche attraverso i proventi di cui alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi della vigente normativa statale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la CTA si attiene alle direttive generali ed agli indirizzi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti e di qualità dei servizi.
6. La CTA ha potestà regolamentare che esercita secondo quanto previsto all'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
7. La CTA informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio e assicura la periodica consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nell'ATO di riferimento.
8. L'attribuzione alla CTA delle funzioni di cui al presente articolo, decorre dalla data di stipula della convezione di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4

(Piano d'ambito)

1. Il PdA definisce nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. Il PdA è adottato dalla CTA entro un anno dalla data di approvazione dell'atto di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito denominato "PRGR"), ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
3. Il PdA contiene in particolare:
 - a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle eventuali criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale della rete integrata degli impianti e dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani;
 - c) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
 - d) i criteri in base ai quali la CTA, nell'esercizio delle funzioni attribuite sensi dell'articolo 3, possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
 - e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
 - f) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
 - g) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
 - h) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dalla applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.
4. Il PdA è depositato nei venti giorni successivi all'adozione presso la sede della Provincia e dei Comuni inseriti nell'ambito territoriale interessato per trenta giorni.
5. Dell'adozione di cui al comma 2 deve essere data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.
6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 4, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi sessanta giorni, ne verifica la conformità al PRGR.

7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle eventuali prescrizioni da parte della Regione, il PdA viene approvato in via definitiva conformemente alle prescrizioni stesse.
8. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
9. Il PdA è sottoposto a verifiche ed adeguamenti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.
10. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per gli enti e soggetti interessati. In particolare i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l'obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.
11. Le disposizioni contenute nel PdA restano efficaci e sono valide sino all'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento dello stesso.
12. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali.

Art. 5

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata e persistente inattività dei Comuni, della Provincia o della CTA nello svolgimento delle funzioni e compiti indicati dalla presente legge, la Regione esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 45/2007, nominando un commissario "*ad acta*". Gli oneri conseguenti all'attività del commissario "*ad acta*", sono posti a carico dell'ente inadempiente.
2. In caso di inadempienze del gestore, ferme restando le conseguenti penalità a carico dello stesso, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, la CTA si sostituisce, previa diffida, al gestore medesimo, provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico del gestore inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, in caso di accertata e persistente inattività da parte della CTA, la Regione esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 45/2007, nominando un commissario "*ad acta*". Gli oneri conseguenti all'attività del commissario "*ad acta*", sono posti a carico del soggetto gestore inadempiente.

Art. 6

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6

(Conferenza Territoriale d'Ambito)

1. In ogni ATO di cui all'articolo 2, comma 1, è istituita una CTA.
2. La CTA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli Enti locali appartenenti alla CTA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. La convenzione di cui al comma 2 prevede in particolare:
 - a) le modalità di funzionamento della CTA;
 - b) l'incarico al Presidente della CTA dell'esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti;
 - c) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni;
 - d) la disciplina dei rapporti successorii derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della L.R. 08 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi), compresi i rapporti di lavoro del personale.
4. La CTA è costituita dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ricadenti nell'ATO di riferimento o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne ha la rappresentanza

legale. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente ai sensi della normativa vigente.

5. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Enti Locali (di cui alla L.R. 18 aprile 1996, n. 21 “Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali” come abrogata dall'art. 15, comma 1, L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali”), approva, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema-tipo della convenzione di cui all’articolo 3 della presente legge e lo trasmette agli Enti locali appartenenti all’ATO ai fini dell’adozione, da effettuarsi entro e non oltre i successivi trenta giorni.
6. Entro e non oltre novanta giorni dalla trasmissione dello schema-tipo della convenzione, il Presidente della Provincia convoca i Comuni per la sottoscrizione della convenzione e per l’insediamento della CTA.
7. Le quote di rappresentanza degli enti locali in ciascuna CTA sono determinate come segue:
 - a) 25 per cento, ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
 - b) 65 per cento, ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
 - c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.
8. Le quote di rappresentanza di cui al comma 7, vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.
9. La CTA è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento di due terzi degli enti che ne fanno parte e in seconda convocazione con l’intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.
10. Salva diversa disposizione, le decisioni della CTA sono assunte attraverso l’espressione di una doppia maggioranza, determinata:
 - a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
 - b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

Art. 7

L’art. 7 è soppresso.

Art. 8

Al comma 2, lett. b) dell’articolo 8, sostituire: “province” con: “CTA”.

Art. 8

Al comma 3 dell’articolo 8 aggiungere alla fine: “ai sensi della normativa vigente”.

Art. 9

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Procedura di liquidazione dell’AdA)

1. Le Autorità d’Ambito già istituite, sono poste in liquidazione e cessano dalle funzioni ad esse attribuite a far data dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Dall’entrata in vigore della presente legge i presidenti delle CTA assumono le funzioni di commissari liquidatori con riferimento alle AdA già istituite, ne curano la gestione ordinaria limitatamente agli atti strettamente necessari alla fase di liquidazione e provvedono alla liquidazione delle medesime.

3. Il commissario liquidatore adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i provvedimenti necessari per l'elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell'organismo, certificato dal collegio dei revisori contenente:
 - a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle CTA;
 - c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;
 - d) l'accertamento della dotazione del personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte.
4. Nel caso di individuazione di situazioni debitorie dell'AdA queste sono poste a carico dei Comuni facenti parte della stessa ed in rapporto alle quote possedute.
5. Al commissario liquidatore non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato ai sensi della normativa in materia vigente

Art. 10

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. Nelle more dell'adeguamento del PRGR ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e dell'approvazione del PdA, di cui all'art. 4 della presente legge e al fine di garantire la programmazione e gestione degli assetti impiantistici dei rifiuti urbani agli obiettivi della normativa di settore, la CTA predispone un Piano Straordinario d'Ambito, che contiene almeno i seguenti aspetti:
 - a) l'analisi ricognitiva degli impianti esistenti e del relativo modello organizzativo e gestionale con l'individuazione e valutazione delle eventuali criticità sotto il profilo tecnico ed economico;
 - b) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate all'impiantistica, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 182-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
 - c) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla precedente lettera b);
 - d) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dalla applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.
2. Il Piano Straordinario d'Ambito è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge, entro sei mesi dalla costituzione della CTA. La Giunta regionale verifica la conformità del Piano Straordinario d'Ambito alla pianificazione regionale e provinciale vigente di gestione dei rifiuti.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 202, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è assicurato mediante il personale messo a disposizione dagli enti aderenti alla convenzione e dai consorzi obbligatori di cui alla L.R. 74/1988.
4. I soggetti che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti urbani alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, continuano a garantire tali servizi sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della CTA ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della presente legge. [Si applicano, altresì, le disposizioni nazionali previste per il regime transitorio in materia di procedure di affidamento già avviate e di affidamenti disposti in conformità alla disciplina europea e nazionale vigente sui servizi pubblici locali.](#)
5. I soggetti che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti urbani possono avvalersi, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, delle cooperative sociali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) per la gestione operativa dei centri di raccolta.
6. I legali rappresentanti dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della L.R. 8 settembre 1988, n. 74 (Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi), sono nominati, dalla Regione, commissari liquidatori e procedono alla formale cessazione dei

consorzi. Il commissario liquidatore esercita, con propri atti, ogni potere di governo del consorzio soppresso, e provvede: alla individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresa la restituzione delle quote di capitale consortile ai Comuni originari, all'accertamento della dotazione patrimoniale, comprensiva dei beni mobili e immobili, alla redazione del bilancio finale e all'accertamento del personale. Ultimata la procedura di liquidazione, il commissario trasmette la relazione sullo stato di liquidazione ai soggetti interessati e alla CTA.

7. In ogni caso il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Al personale trasferito si applica la normativa sugli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.
8. Gli atti amministrativi e le norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici locali.
9. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza della Regione Abruzzo.

Art. 11

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Abrogazioni e modifiche alla L.R. 45/07)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 45/2007. Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente legge.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 65 della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente:
“4-bis. I criteri di localizzazione, previsti dal Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 9, non si applicano, anche alle varianti sostanziali, agli impianti esistenti alla data del 22 dicembre 2007”.
3. Al comma 3 dell'art. 51 aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: “ad esclusione di:
 - a) impianti per il recupero di frazione organiche;
 - b) impianti per il recupero di rifiuti inerti in aree con attività estrattiva in esercizio o già autorizzate.”

Art. 11

All'articolo 11 è aggiunto un articolo 11 bis)

Art. 11 bis

(Disposizioni in materia sanzionatoria)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 64 della L.R. 45/2007, salvo diversamente specificato, sono destinati alle Province. La presente disposizione si applica anche alle sanzioni già irrogate e non ancora riscosse dalla Regione.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 64 della L.R. 45/2007, le parole “di cui all'articolo 22 e al Capo I” sono sostituite con le parole: “di cui alla presente legge”.
3. Al comma 3 dell'articolo 64 della L.R. 45/2007, dopo le parole “alle disposizioni della parte quarta del decreto” sono aggiunte le seguenti parole: “e della presente legge”.
4. Al comma 5 dell'articolo 64 della L.R. 45/2007 le parole “art. 6, comma 5, e art. 7, comma 13”, sono soppresse.

Art. 12

Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“2. I riferimenti alle Autorità d'Ambito in materia di rifiuti contenuti nella L.R. 45/2007, si intendono fatti alle CTA.”.